



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 61 di data 15/05/2026

OGGETTO:	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI - APPROVAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE N. 22/2026: "GIARDINO DELLA PACE: COME SEMI DI SPERANZA NEL CUORE DEL MONDO"
-----------------	---

Gli artt. 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affidano ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il Comune di Arco, in accoglimento di tali principi, ha pertanto approvato un apposito Regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28/03/2018 (di seguito "Regolamento"), il quale disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

L'art. 1 "*Finalità, oggetto ed ambito di applicazione*" ed il successivo art. 3 "*Principi generali*" del Regolamento citato, in attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, sanciscono le indicazioni generali dirette a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia, la reciproca, l'inclusività e l'aggregazione, la sostenibilità, l'autonomia civica, oltre alla pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, prossimità e territorialità, quali corollari pregnanti dell'azione amministrativa.

Il Patto di collaborazione, in sintesi:

- è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni;
- stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di esclusivo interesse generale.

L'Amministrazione comunale ha altresì individuato nell'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia la struttura referente che cura, insieme ai vari Servizi comunali, la stesura dei Patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa.

Ciò premesso in data 04/11/2025 ns. prot. n. 32415, il sig. Giuseppe Porcaro, in veste di legale rappresentante dell'associazione Cngei sezione scout di Arco aps, ha presentato una proposta di patto denominato "Giardino della Pace: come semi di speranza nel cuore del mondo", per la valorizzazione del Giardino della Pace bene immobile di proprietà comunale ubicato in via Donatori di Sangue e contraddistinto dalla p.f. 2104 c.c. Arco.

La Giunta comunale, nella seduta di data 28 aprile 2026 ha espresso parere favorevole preventivo alla proposta di collaborazione di cui sopra, considerato che la medesima rientra tra gli ambiti di riferimento di cui al summenzionato Regolamento .

Ai sensi del comma 5 art. 11 "*Patti di collaborazione*" del sunnominato Regolamento al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati osservazioni utili alla valorizzazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta o di contributi e apporti, è stata data opportuna pubblicizzazione alla proposta di cui al prot. n. 32415/2026, tramite notizia pubblicata sul sito e sui canali social del Comune di Arco (dal 05 marzo al 17 marzo 2026). In tale lasso temporale sono pervenute, al servizio comunale competente le seguenti n. 2 manifestazioni d'interesse di collaborazione attiva al Patto da parte di due cittadini (prot. n. 8675/2026) e da parte di rappresentanti del centro socio educativo territoriale gestito dalla cooperativa Ephedra onlus (prot. n.9163/2026) con sede presso l'immobile di villa Tappainer; non è stata presentata alcuna

osservazione in merito alla proposta pubblicata.

Ai sensi del comma 6 del citato art. 11 la proposta di patto è stata inoltrata al Comitato di Partecipazione Arco (ns. prot. n. 7797/2026) per eventuali valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa.

L'art. 11 (comma 7) del citato Regolamento dispone altresì che: *“la struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite la proposta di patto di collaborazione e la sottopone al Dirigente competente per materia per l'approvazione e successiva gestione. Il patto di collaborazione è trasmesso a tutti gli ulteriori Servizi coinvolti per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti gestionali secondo quanto indicato nel patto di collaborazione in conformità alle disponibilità espresse dai Servizi stessi in fase di istruttoria”* e che *“in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Dirigente della struttura individuata come competente in base all'oggetto della collaborazione”* (comma 10).

A seguito di esame della proposta summenzionata, l'ufficio tecnico, ha redatto in data 24 marzo 2026 il nulla osta alla sottoscrizione del patto

A seguito di alcuni incontri tra il Comune ed il referente del gruppo dei proponenti si sono definiti i contenuti del patto da sottoscrivere.

In considerazione di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, si approva quindi integralmente lo Schema del patto intitolato: *“GIARDINO DELLA PACE: COME SEMI DI SPERANZA NEL CUORE DEL MONDO”* n. 22/2026, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, riassunto sinteticamente come segue:

• **obiettivo generale (art. 1):**

valorizzazione e salvaguardia della destinazione pubblica di detto spazio a favore di tutta la collettività ;

• **azioni di cura a carico del gruppo scout proponente (art. 2):**

a) la promozione della cultura della pace attraverso attività educative e simboliche

ciò attraverso la programmazione e realizzazione, di attività ricreative, di socializzazione e di promozione dei temi della Pace (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: organizzazione annuale della Festa della pace, celebrazione della giornata internazionale della Pace (21 settembre), organizzazione di seminari, convegni, e mostre tematiche, laboratori creativi ed attività per bambini e famiglie, momenti musicali e conviviali aperti alla cittadinanza)

b) la riqualificazione del parco come spazio pubblico vivo e accogliente,

ciò attraverso la pulizia periodica del giardino al fine di mantenerlo in uno stato decoroso ed ordinato; l'installazione di segnaletica informative ed educativa; la creazione e manutenzione di un angolo delle piante aromatiche mediterranee;

c) il favorire il dialogo e la collaborazione tra gruppi scout di diversa provenienza

ciò attraverso gemellaggi con altri gruppi scout nazionali ed internazionali e la possibilità di allestimenti di un campi scout temporanee in aree a ciò destinate.

Per lo svolgimento di tali attività, il Proponente potrà coinvolgere i volontari delle associazioni e degli enti che hanno sede presso l'immobile di villa Tappainer, nonché di ulteriori cittadini attivi interessati, al fine di rendere sempre più partecipativo il presente Patto di cura del bene comune.

Le attività sopra descritte saranno aperte alla partecipazione di tutta la comunità arcense, in modo da promuovere la conoscenza del parco della Pace e la sensibilizzazione della comunità alla cura dei beni comuni.

• **forme di sostegno poste in capo al Comune (art. 4)** : garanzia per la massima collaborazione dei servizi comunali coinvolti per la piena realizzazione del patto, con particolare riferimento alle giardinerie comunali; copertura dei costi di illuminazione pubblica del sito; copertura della polizza assicurativa stipulata dal Comune a favore dei cittadini attivi coinvolti; fornitura dell'eventuale materiale necessario alla manutenzione ordinaria dello spazio.

Si da atto che per la realizzazione del patto di cui in oggetto, i costi a carico dell'amministrazione comunale sono derivanti dall'attivazione di quanto indicato nel patto medesimo, con particolare riferimento agli articoli: n. 4. Forme di Sostegno, n. 5. Forme di pubblicità, n. 8. Responsabilità e copertura assicurativa.

IL DIRIGENTE

richiamato il "*Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani*", approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 28.03.2018 che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione;

richiamata la proposta di collaborazione per interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani trasmessa dal soggetto proponente Cngei sezione scout di Arco aps, prot. n. 32415 in data 04/11/2025;

preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta comunale nella seduta di data 28 aprile 2026 relativamente alla proposta summenzionata;

preso atto dei contenuti del nulla osta trasmesso dall'ufficio tecnico in data 24 marzo 2025 prot. n. 9858 in merito alla valutazione degli elementi tecnici di fattibilità della proposta;

visto lo schema del patto di collaborazione intitolato: "*Giardino della Pace: come semi di speranza nel cuore del mondo*", identificato dalla numerazione progressiva n. 22/2026, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ;

visto l'allegato schema di patto di collaborazione che forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto evidenziato in premessa narrativa, lo schema del patto di collaborazione intitolato: *“Giardino della Pace: come semi di speranza nel cuore del mondo”*, identificato dalla numerazione progressiva n. 22/2026, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra:
 - il Comune di Arco;
 - l'associazione Cngei sezione scout di Arco aps, per il tramite del legale rappresentante Giuseppe Porcaro;
 - i due cittadini attivi: Letizia Rossi, Andrea Farneti;
2. di dare atto che il patto di cui in oggetto ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione del medesimo;

3. di dare atto che per la realizzazione del patto di cui in oggetto i costi a carico dell'amministrazione comunale, derivanti dall'attivazione di quanto indicato nel patto medesimo, con particolare riferimento agli artt 4. *Forme di Sostegno*, 5. *Forme di pubblicità*, 8. *Responsabilità e copertura assicurativa* dello schema in allegato, non comportano in via di fatto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in quanto gli stessi rientrano nelle spese di gestione ordinaria dell'Ente. Tali costi trovano copertura finanziaria in precedenti atti di impegno e contratti già in essere, ai quali l'Amministrazione attinge per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività previste;

4. di stabilire, a norma del vigente Regolamento che regola la materia, che l'atto di cui al presente provvedimento venga formalizzato in forma di scrittura privata;

5. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del patto, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del "*Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani*", il sottoscritto Dirigente dell'Area servizi alla Persona;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;

8. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Politiche sociali - Sbaraini Viviana

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
